

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI SPONSORIZZAZIONI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Il presidente ad inizio seduta dà la parola all'assessore Borroni che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Durante il dibattito il consigliere Colombo Paolo presenta un emendamento relativo a delle modifiche da apportare all'art. 13 del regolamento e qui di seguito riportate in grassetto:

- art. 13 - Accordi di Collaborazione

“Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa di **cittadini** singoli e **associati**, per lo svolgimento di attività di interesse generale a titolo gratuito o con un contributo sulle spese sostenute, sulla base del principio di sussidiarietà.

La proposta dei **cittadini** singoli e **associati** deve contenere l'oggetto dell'attività di interesse generale da svolgere, il nome del Responsabile dell'iniziativa, i mezzi da impiegare i tempi di attuazione, l'eventuale importo presunto dei costi da rimborsare e quant'altro necessario a disciplinare i rapporti tra le parti.

Le proposte sono valutate dal Responsabile del Settore Comunicazione e dal Responsabile del Settore interessato e poi sottoposte alla Giunta per una sua risoluzione. In caso di giudizio favorevole da parte della Giunta la proposta viene resa pubblica al fine di ricevere eventuali proposte **migliorative**.

La decisione sarà assunta, con determinazione del Responsabile del Settore Comunicazione che autorizza l'attività.”

Successivamente viene posto in votazione l'emendamento presentato e che i consiglieri approvano all'**unanimità**.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni” stabilisce che: “in applicazione dell'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consente ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;

Constatato che la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici, privati ed associazioni senza fine di lucro può consentire al Comune, risparmi di spesa, una migliore qualità dei servizi prestati nonché servizi aggiuntivi quali consulenze o forniture di beni e servizi;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/05/2008 il Comune di Castellanza ha approvato il “Regolamento comunale per la disciplina di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione”;

Considerato che necessita aggiornare il regolamento alle nuove disposizioni normative rendendolo di più agevole applicazione;

Visto ed esaminato il nuovo “Regolamento comunale per la disciplina di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione” composto di n. 15 articoli;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione con le modifiche apportate;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

Presenti e votanti n. 13.

Con voti favorevoli n. 13 (**unanimità**), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare il nuovo “Regolamento comunale per la disciplina di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione” composto di n. 15 articoli, allegato alla presente, che sostituisce integralmente quello vigente;
2. di demandare al Responsabile del Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione l'adozione dei successivi provvedimenti conseguenti presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13 (**unanimità**), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.